

## **DELIBERA N. 194/10/CSP**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RAI SAT S.P.A. (CANALE SATELLITARE “RAI SAT CINEMA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10, COMMA 1, DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS E DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA DELIBERA N.54/03/CONS.**

#### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L, e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185, ed, in particolare, l’articolo 20, comma 4, e l’articolo 31 della stessa;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l’articolo 8-*decies*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante “*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2000, e, in particolare, l’articolo 10, comma 1;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003 recante “*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito*”

*nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3 e l'allegato C;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante "*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*" pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato "A" e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali n. 19/10 in data 4 febbraio 2010 - proc. 2093 -, notificato in data 24 marzo 2010, con il quale è stata contestata alla società RAI SAT s.p.a., con sede legale in Roma, Viale Mazzini n. 14, autorizzata, ai sensi della delibera n. 318/01/CONS del 26 luglio 2001 e della delibera n. 202/07/CONS del 2 maggio 2007, alla diffusione del canale satellitare "Rai Sat Cinema", la violazione dei regolamenti dell'Autorità in materia di tenuta del registro dei programmi in relazione all'articolo 10, comma 1, della delibera n. 127/00/CONS e all'articolo 1, comma 1, della delibera n.54/03/CONS., nel rilievo di aver indistintamente compilato un unico registro per i programmi diffusi da tutti i canali gestiti dalla Società e per non aver conservato le trascrizioni sui moduli cartacei progressivamente numerati;

VISTA la nota difensiva, pervenuta in data 23 aprile 2010, prot. n. 0024840, con la quale la citata Società ha eccepito l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto in relazione alla tardività dell'avvio del procedimento, nonché la liceità della tenuta di un unico registro dei programmi in relazione alle diverse emittenti satellitari gestite, e la permanenza dell'obbligo della tenuta dello stesso;

RITENUTA infondata l'eccezione con la quale si deduce tardività della contestazione dell'addebito, che è stata effettuata e trasmessa per notifica nei tempi previsti dalle leggi e dai regolamenti. È, comunque giurisprudenza costante che l'arco di tempo entro il quale l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge 689 cit.è collegato, ai sensi di legge, non alla data di commissione della violazione ma al tempo di accertamento dell'infrazione. La giurisprudenza pacifica ha, a sua volta, inteso per data di accertamento, in una prospettiva teleologicamente orientata, non già la notizia del fatto ipoteticamente sanzionabile nella sua materialità ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita; conoscenza, a sua volta, implicante il riscontro, anche ai fini di una corretta formulazione della contestazione, dell'esistenza e della consistenza dell'infrazione e dei suoi effetti (Cass. Sez.I, 12 febbraio 2006, n. 469; 18 febbraio 2005, n. 3388; 4 febbraio 2005, n. 2363; Cass., Sez. lav., 8 agosto 2005, n. 16642; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2005, n. 3388; Cass., Sez. la., 3 luglio 2004, n. 12216), che nel caso dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni corrisponde alla qualificazione delle fattispecie nei loro pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 4, comma 6, dell'apposito *Regolamento in*

*materia di procedure sanzionatorie* (del. n. 136/06/CONS come successivamente modificato e integrato);

RITENUTO, quanto alla eccezione della possibilità di tenere un unico registro per più emittenti-canali satellitari gestiti dal medesimo soggetto, che essa non possa essere accolta in considerazione della riconducibilità dell'obbligo di tenuta del registro dei programmi al titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività e non al suo detentore: il predetto obbligo deriva nel caso delle emittenti satellitari dall'articolo 10, comma 1, della delibera n. 127/00/CONS che lo connette alla titolarità dell'autorizzazione alla diffusione, presupponendo per conseguenza che alla pluralità di autorizzazioni in capo al medesimo soggetto per l'esercizio di una pluralità di canali satellitari distinta corrisponda simmetricamente una pluralità di obblighi distinti e, dunque, la tenuta di una pluralità di registri dei programmi; ciò trae conferma anche dalla considerazione della finalità del registro, di conservare un'evidenza di quanto programmato e diffuso allo scopo di verificarne la conformità alla vigente disciplina dell'attività: l'esigenza di trasparenza dell'attività sottesa all'obbligo non sarebbe adeguatamente assicurata da un unico registro per una molteplicità di programmazioni;

CONSIDERATO che è obbligo di ogni soggetto legittimamente autorizzato, ai sensi della delibera n. 127/00/CONS di questa Autorità, alla diffusione di programmi attraverso canali satellitari conservare un registro programmi, composto di fogli progressivamente numerati e redatti in conformità al modello approvato dall'Autorità con delibera n.54/03/CONS, cui devono essere annotati mensilmente i dati relativi ai programmi trasmessi;

TENUTO CONTO che il registro dei programmi costituisce un importante strumento di vigilanza e di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo e deve contenere tutte le informazioni necessarie a valutare la programmazione delle emittenti radiotelevisive;

RILEVATO che il testo unico della radiotelevisione, all'articolo 54, comma 1, lettera i), n. 9, contiene, oltre alla norma abrogatrice dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la repressione degli obblighi previsti *“dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi”* (art. 51, comma 1, lettera d);

CONSIDERATO che l'obbligo di tenuta del registro dei programmi risulta sussistente sulla base del complesso della vigente normativa in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, recata dall'articolo 10, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera n. 78/98 dell'Autorità, della delibera n. 54/03/CONS in data 19 febbraio 2003, recante *“Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche”*, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3 e l'allegato B

e C, della delibera n. 435/01/CONS in data 15 novembre 2001, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259;

RITENUTO, altresì, che l’interpretazione nel senso di un’abrogazione dell’obbligo di tenuta del registro dei programmi consentirebbe un’agevole elusione dei numerosi obblighi dei soggetti che diffondono contenuti attraverso il mezzo radiotelevisivo e ciò comporterebbe come conseguenza che in tale settore, pur manifestando rilevanti interessi di natura pubblicistica, l’attività svolta dai privati sarebbe sfornita di evidenza documentale, gravando esclusivamente sul soggetto incaricato della vigilanza l’onere di dimostrare le eventuali violazioni, non risultando cioè sufficiente l’obbligo di conservazione delle registrazioni che a norma dell’articolo 10, comma 2, della delibera n. 127/00/CONS, ha un’estensione temporale limitata a tre mesi;

CONSIDERATO che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sez. Terza ter, con ordinanza emessa in Camera di Consiglio in data 7 giugno 2007 – su analoga fattispecie, si è pronunciato in ordine alla permanenza dell’obbligo di tenuta del registro dei programmi, nonostante l’intervenuta abrogazione dell’articolo 20, IV comma, della legge 6/8/1990, n. 223, alla stregua di quanto prescritto dall’articolo 51, 1° comma, lett. d), del T.U.R. (D.lgs 31/7/2005, n. 177) in combinato disposto con la fonte regolamentare dell’A.G.COM.;

PRECISATO che la delibera n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003 richiama l’articolo 2215 del codice civile;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), a euro 51.646,00 (euro cinquantomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall’articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), pari al minimo edittale, in base ai criteri previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione della funzione di rilievo pubblicistico della tenuta del registro dei programmi inteso a fornire evidenza documentale dell’attività svolta dai concessionari radiotelevisivi;
- con riferimento *all’opera svolta dall’agente* per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che la parte ha asserito di aver provveduto a regolarizzare e conservare il registro dei programmi;
- con riferimento alla *personalità dell’agente*: la società RAI SAT s.p.a. è titolare di concessione per l’esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di

un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00);

VISTO l'articolo 51, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società RAI SAT s.p.a., con sede legale in Roma, Viale Mazzini n. 14, autorizzata, ai sensi della delibera n. 318/01/CONS del 26 luglio 2001 e della delibera n. 202/07/CONS del 2 maggio 2007, alla diffusione del canale satellitare "Rai Sat Cinema", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), per la violazione della disposizione contenuta all'articolo 10, comma 1, della delibera n. 127/00/CONS e all'articolo 1, comma 1, della delibera n.54/03/CONS, in relazione al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

### **INGIUNGE**

alla citata società RAI SAT s.p.a. di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 194/10/CSP*", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio

Roma, 22 luglio 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola

